FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA iscritto all'Albo Covip dei Fondi Pensione con il n. 1161

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2022)

Versione del documento

Versione	2.0
Stato	Approvato
Data pubblicazione	29 aprile 2022
Approvato da	Consiglio di amministrazione

Storia delle modifiche del documento

Versione	Data	Descrizione modifiche
1.0	28/05/2021	Prima stesura in seguito alla pubblicazione delle Direttive Covip del 29 luglio 2020 in merito alle modifiche ed integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341
2.0	28/04/2022	Aggiornamento in seguito al rinnovo degli organi per il triennio 2022-2024 e adeguamento assetto organizzativo

SOMMARIO

1.	PREMESSA	4
2.	ORGANIZZAZIONEDELFONDO	5
2.1	Funzioni e attività esternalizzate	. 10
2.2	Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento	. 10
3.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	. 12
3	SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI	. 14
5.	POLITICA DI REMUNERAZIONE	. 16

1. PREMESSA

Il presente Documento, in linea con quanto stabilito dall'art. 4-bis del D.lgs. n. 252/2005, come da ultimo modificato sulla base della c.d. Direttiva "IORP II" e dettagliato nelle relative Linee Guida Covip, è stato redatto al fine di rappresentare il sistema di governo del Fondo Pensione Euler Hermes Italia (di seguito anche "Fondo").

La suddetta normativa prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema efficace di governo che assicuri una sana e prudente gestione della loro attività e che le procedure interne del Fondo, definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il Fondo evitando sovrapposizioni. La predetta normativa prevede altresì che il sistema di governo adottato dal Fondo deve assicurare l'ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le relative misure correttive.

Il sistema di governo deve inoltre risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del D.lgs. n. 252/2005, il sistema viene disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Per rispondere alle predette esigenze normative, il Fondo si dota di un sistema efficace di governo, basato su una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, che mira ad assicurare una sana e prudente gestione ed una chiara attribuzione ed un'appropriata separazione delle responsabilità, nonché un'efficace trasmissione delle informazioni.

Il presente "Documento sul sistema di governo" ha per oggetto:

- ✓ l'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi;
- ✓ la rappresentazione delle strutture operative, la rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le funzioni operative, dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- ✓ una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;
- ✓ una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;
- ✓ le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata con riferimento alla

politica di remunerazione.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del Fondo sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture coinvolti nel processo di investimento.

Il presente Documento è posto con cadenza almeno annuale all'attenzione del Consiglio di amministrazione, unitamente all'approvazione del bilancio d'esercizio ed è soggetto a pubblicazione sul sito web del Fondo.

Nel testo saranno riportate le seguenti abbreviazioni:

- CDA: Consiglio di amministrazione;
- DG: Direttore Generale;
- SCI: Sistema dei Controlli Interni;
- FGR: Funzione di Gestione del Rischio;
- FRI: Funzione di Revisione Interna.

2. ORGANIZZAZIONEDELFONDO

Assemblea degli associati

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria svolge le seguenti funzioni, salvo quant'altro ad essa demandato, per legge o per Statuto:

- Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- Indirizzi e direttive generali del Fondo;
- Nomina, revoca ed azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori;

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo ovvero su ogni altra questione che attenga a modifiche e variazioni della gestione del Patrimonio del Fondo o comunque su questioni che abbiano carattere di straordinarietà, quali:
 - Modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
 - o Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 4 componenti, di cui 2 (due) designati dalla Direzione della EULER HERMES S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia e 2 (due) eletti dall'Assemblea.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione anche soggetti non associati al Fondo e/o non dipendenti della EULER HERMES S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e in assenza di situazioni impeditive, come definiti dalla normativa vigente. La perdita di tali requisiti comporta la conseguente decadenza della carica di consigliere.

Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

Presidente

Il Presidente del Fondo è nominato tra i componenti del Consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

La firma sociale spetta inoltre singolarmente al Vice Presidente.

Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiuntiva, dal Presidente e dal Vice Presidente o, in caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente, da uno di essi con un Consigliere.

Il Presidente del Fondo ha compiti in materia di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume integralmente i compiti.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da 2 componenti effettivi, uno eletto dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l'altro designato dal datore di lavoro. Il revisore supplente – alternativamente – viene eletto dall'Assemblea o designato dal datore di lavoro.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e in assenza di

situazioni impeditive, come definiti dalla normativa vigente.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e deve trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e di situazioni impeditive come definiti dalla normativa vigente.

Al Direttore Generale sono assegnate le seguenti funzioni:

- curare l'efficiente gestione dell'attività corrente, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione; verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;
- inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Funzione Finanza

La responsabilità della Funzione Finanza del Fondo è attribuita ad un membro del Consiglio di amministrazione, che risulta in possesso di una preparazione professionale, di un livello di conoscenze e di un'esperienza adeguata alle mansioni affidate.

In particolare, spetta alla Funzione Finanza:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- svolgere l'attività istruttoria per la selezione dei gestori del patrimonio, sottoponendo all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione delle risorse, esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivati dall'attività di investimento, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;

- valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione;
- formulare proposte all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione.

Funzione di Gestione del Rischio

La responsabilità della FGR è attribuita al Direttore Generale che risulta in possesso di una preparazione professionale, di un livello di conoscenze e di un'esperienza adeguata alle mansioni affidate. La FGR riporta al Consiglio di amministrazione ed è responsabile della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato.

Alla Funzione di Gestione del Rischio spetta il compito di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente i rischi che possono verificarsi nel Fondo Pensione e nelle imprese a cui sono esternalizzati i compiti delle seguenti aree:

- a) gestione delle attività e passività;
- b) investimenti;
- c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- d) gestione dei rischi operativi;
- e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
- f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- g) rischi ambientali, sociali, di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

Inoltre, tale Funzione concorre alla definizione della politica di gestione del rischio nonché alla definizione del sistema di controllo del rischio sulla gestione finanziaria, valuta l'efficacia del sistema di gestione del rischio nel suo complesso ed è destinatario di tutti i flussi informativi che riguardano i rischi reputati rilevanti.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica alla Covip se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art. 19-quater del Decreto.

La FGR, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Consiglio di amministrazione e con le unità operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

Funzione di Revisione Interna

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di assegnare all'organo di controllo del Fondo (Collegio dei Revisori) le attività poste in capo alla FRI, con l'obiettivo di garantire l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo, avendo valutato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa di riferimento.

Il Collegio svolge le attività previste dal Piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo e ha come principali ambiti di controllo quelli indicati dal Decreto di seguito elencati:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ovvero la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a
 tale scopo la funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro
 affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle
 informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza
 predisposto dal Fondo ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate,
 che saranno acquisiti dal Fondo.


La FRI, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore Generale e con le altre unità operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

Struttura operativa

Il Fondo non dispone di una struttura operativa propria avvalendosi per lo svolgimento delle attività direzionali, operative e di *compliance*, delle risorse messe a disposizione dalla società EULER HERMES S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia, dotate delle competenze necessarie e di una comprovata esperienza nella gestione dei fondi pensione.

Il Fondo si avvale altresì del supporto di un service amministrativo specializzato, per la gestione delle attività amministrative e contabili.

Organigramma



2.1 Funzioni e attività esternalizzate

Il Fondo, ai sensi dell'art. 5-septies del D.lgs. n. 252/2005, ha deciso di affidare a soggetti esterni le seguenti attività:

- la gestione amministrativa e contabile.

Non si considera delega di funzioni o attività:

- la gestione delle risorse del Fondo, affidata ad una primaria compagnia di assicurazione.

2.2 Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

Il processo di investimento del Fondo si struttura in quattro fasi, di seguito sintetizzate:

- definizione delle strategie di investimento, in linea con la normativa di riferimento e con le previsioni contenute nello Statuto del Fondo;
- attuazione operativa delle strategie di investimento, che si realizza con l'implementazione delle scelte tattiche da parte del gestore delegato;
- monitoraggio periodico degli investimenti, nell'ambito del quale è verificata la coerenza degli stessi rispetto ai limiti di Statuto e ai vincoli assegnati alle *asset class*;

 verifica, con cadenza almeno triennale, della rispondenza degli obiettivi e dei criteri della politica di investimento rispetto alle caratteristiche degli iscritti.

La gestione delle risorse del Fondo è affidata ad una primaria compagnia di assicurazione, mediante la stipula di polizza di ramo V.

I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- la Funzione Finanza;
- il Direttore Generale.

Di seguito per ciascuno dei suddetti organi/funzioni, si riportano i ruoli e le competenze in relazione al processo di investimento.

In particolare, il CDA:

- definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza, adottando le relative determinazioni;
- delibera in merito alla gestione del Fondo;
- revisiona periodicamente e modifica se necessaria la politica di investimento;
- esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza.

Alla Funzione Finanza spetta:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- supportare lo svolgimento dell'attività istruttoria per la selezione dei gestori del patrimonio, sottoponendo all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione delle risorse, esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al
 riguardo produce report periodici indirizzati agli organi di amministrazione e controllo, circa
 l'andamento delle attività in gestione. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di
 rendimento-rischio derivati dall'attività di investimento, predispone una relazione a carattere
 straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- controllare l'attuazione delle strategie e valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione;

- formulare proposte all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5, dell'art. 4-bis, del D.lgs. n. 252/2005, prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, di un efficace "sistema di controllo interno". Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo.

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) del Fondo, è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il rispetto della sana e prudente gestione.

La disciplina identifica tre diverse tipologie di controllo, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- 1° livello: controlli di linea. Sono controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture operative (ad esempio controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative e, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche;
- 2º livello: controlli sui rischi e sulla conformità. Essi hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- 3° livello: attività di revisione interna. L'attività di Revisione Interna è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

La FGR è affidata al Direttore Generale, riporta all'organo di amministrazione ed è responsabile

della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato.

In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio:

- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dall'organo di governo;
- concorre, con il Consiglio di amministrazione, alla definizione e all'attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate;
- predispone il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Consiglio di amministrazione.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica alla Covip se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art. 19-quater del Decreto.

La prestazione della Funzione di Revisione Interna comporta lo svolgimento a carico del Collegio dei Revisori delle attività previste dal Piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo e ha come principali ambiti di controllo quelli indicati dal D.lgs. n. 252/2005, di seguito elencati:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ossia la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle

informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate che saranno acquisiti dal Fondo.

Nell'ambito dello svolgimento della Funzione di Revisione Interna, il Collegio svolge, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le attività di seguito elencate:

- a) segnalazione di osservazioni o valutazioni in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati nel Sistema di Controllo Interno, nonché indicazione di suggerimenti per il potenziamento dell'efficacia dello stesso ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità;
- b) supporto consultivo alle strutture organizzative, su richiesta del Fondo, nell'attività di sviluppo di nuove procedure o di reingegnerizzazione di quelle esistenti finalizzate a migliorare il sistema dei controlli interni;
- c) formulazione di raccomandazioni all'organo di amministrazione su eventuali anomalie riscontrate nell'operatività del Fondo e nel funzionamento dei controlli interni nonché informativa a tale organo dell'avvenuta rimozione delle citate anomalie (c.d. *follow-up*);
- d) riferire all'organo di amministrazione le risultanze delle analisi compiute, le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, secondo le modalità e la periodicità definite nella Politica di revisione interna, predisponendo una relazione contenente i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato nella Relazione precedente;
- e) comunicare le informazioni sub d) al Direttore Generale;
- f) comunicare al responsabile e/o referente dell'attività operativa oggetto del controllo le risultanze della specifica area oggetto di revisione;
- g) segnalare con urgenza al Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale le situazioni di particolare gravità accertate;
- h) al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 5-bis, co. 5, del D.lgs. n. 252/2005, operare le conseguenti comunicazioni alla Covip;
- i) rappresentare valutazioni all'organo di amministrazione in relazione a richieste di chiarimenti provenienti dalla Covip ed inerenti ai profili di competenza della Funzione di Revisione interna.

3 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Decreto (art. 5-ter) prevede che i fondi pensione si dotino di un sistema digestione dei rischi

integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali. Il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione del Rischio ed approvato:

- la Politica di Gestione dei Rischi(PGR);
- i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio della Politica di Gestione dei Rischi;
- il ruolo della Funzione di Gestione del Rischio;
- il collocamento della Funzione di Gestione del Rischio all'interno dell'organigramma e la sua struttura di riporto, incluse le linee di collaborazione e il reporting interno;
- il sistema dei processi e delle procedure adottato per l'individuazione e la gestione dei rischi;
- le modalità e la periodicità di conduzione della valutazione interna del rischio prevista dall'art. 5-nonies del Decreto;
- le modalità di aggiornamento della Politica di Gestione dei Rischi.

Coerentemente con le disposizioni del Decreto, la Funzione di Gestione del Rischio è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi e per assicurare la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo.

La gestione dei rischi viene realizzata mediante un apposito processo continuo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, il Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale, le funzioni di controllo e le funzioni operative del Fondo.

La Funzione di Gestione del Rischio presidia l'intero sistema di gestione dei rischi, a supporto del Consiglio di amministrazione.

I soggetti interessati alla gestione dei rischi, con ruoli e competenze diversificati, all'interno del Fondo sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Direttore Generale del Fondo;
- la Funzione di Gestione del Rischio.

La struttura di risk governance è inoltre rafforzata dalla presenza dei seguenti organi/funzioni:

- il Collegio dei Revisori/Funzione di Revisione Interna;
- la Funzione Finanza.

Il processo di gestione dei rischi permette di identificare, valutare e gestire i rischi in modo continuativo, tenendo in debito conto le variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato.

Il processo di gestione dei rischi del Fondo prevede le seguenti fasi:

- 1) Identificazione e definizione dei rischi: consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
- 2) **Misurazione dei rischi**: consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) **Gestione e controllo dei rischi**: consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;
- 4) **Reporting** dei rischi e segnalazioni: consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

L'art. 5-octies del Decreto detta l'obbligo per i fondi pensione di dotarsi di una politica di remunerazione (PDR) e, al comma 4, individua i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi, ovvero:

- deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
- deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse, anche in riferimento agli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito;
- deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
- si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1 (i.e. attività o funzioni esternalizzate, comprese le funzioni fondamentali), a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- è riesaminata almeno ogni tre anni;

• la PDR e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

La PDR è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa;
- la struttura del sistema di remunerazione (e.g. componente fissa/variabile, criteri attribuzione, ecc.);
- i soggetti ai quali si applica la PDR;
- i presidi adottati dal fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo pensione (e.g. gestore delle risorse del Fondo).

La PDR riguarda coloro che amministrano effettivamente il fondo pensione, i componenti dell'organo di controllo, coloro che svolgono Funzioni fondamentali nonché il Direttore Generale.

Il Fondo presenta il seguente assetto dei compensi per i membri degli organi sociali:

- nessun compenso per i componenti dell'Assemblea dei soci;
- nessun compenso per i Consiglieri (ruolo svolto a titolo gratuito);
- un compenso per i componenti effettivi del Collegio dei Revisori;
- nessun compenso per il revisore supplente;
- un compenso per il Direttore Generale del Fondo;
- un compenso per il titolare della Funzione di Gestione del Rischio;
- un compenso per i titolari della Funzione di Revisione Interna.

Il Fondo Pensione conferisce alcuni incarichi a soggetti esterni, prediligendo la definizione di compensi in misura fissa a condizioni di mercato e valutando attentamente le modalità di calcolo e le condizioni per l'applicazione dell'eventuale compenso variabile.